



## *Coordinamento Comitati Milanesi*

# **STATUTO**

I Comitati milanesi si costituiscono in associazione di natura confederativa denominata Coordinamento dei Comitati Milanesi, (CCM), apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, con lo scopo di:

- a) promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo civile;
- b) stimolare e controllare l'operato delle istituzioni;
- c) istituire canali di collegamento e di confronto con le altre forze vive della città;
- d) contribuire alla diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale, politica e culturale della città.

### **Organizzazione**

1. Al CCM possono associarsi tutti i Comitati, comunque costituiti, che ne condividano finalità e principi. Il Consiglio direttivo delibererà insindacabilmente, a maggioranza, sull'ammissione del richiedente.
2. 1) Ogni Comitato associato deve dimostrare di essere realmente rappresentativo e/o essere regolato da un proprio statuto.  
2) I comitati associati non potranno candidare al Consiglio direttivo del CCM persone con incarichi in organizzazioni di partito o istituzionali. Il consiglio direttivo ha facoltà di cooptare membri secondo criteri deliberati dal direttivo stesso.
3. Il pagamento della quota annua dà facoltà di partecipazione con diritto di voto alle assemblee.
4. Ogni Comitato sarà rappresentato dal proprio Presidente pro tempore o da un delegato.
5. La durata del CCM è a tempo indeterminato ed il suo scioglimento potrà avvenire solo per volontà di due terzi dei Comitati associati.

6. La rappresentanza del CCM spetta al suo Presidente ed in sua assenza o impedimento al vice presidente.

### **Assemblea**

7. La partecipazione all'assemblea è personale e diretta; non sono ammesse deleghe ad altri Comitati.
8. Una volta l'anno deve essere convocata l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sull'attività associativa, sul consuntivo di spesa dell'anno precedente e sul preventivo di spesa dell'anno successivo.
9. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente ogni volta ne ravvisi la necessità o per richiesta scritta di almeno un terzo del Consiglio direttivo o dei Comitati associati.
10. L'assemblea dovrà essere convocata con almeno otto giorni di preavviso con un dettagliato ordine del giorno.
11. L'assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei Comitati associati aventi diritto al voto.
12. Le assemblee sono aperte e pubbliche, salvo decisione contraria del Consiglio direttivo.
13. L'assemblea deciderà volta per volta i criteri di votazione da adottare per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno: per appello nominale, per acclamazione o per scrutinio segreto.
14. La prima assemblea ordinaria, che verrà convocata dopo espletate le pratiche necessarie alla costituzione del CCM, procederà, scegliendo tra i candidati, all'elezione del Consiglio direttivo, che dovrà essere formato da nove componenti.
15. L'elezione del Consiglio direttivo avviene a scrutinio segreto ed ogni Comitato associato potrà esprimere da una a nove preferenze su un'apposita scheda.

### **Altri organi sociali**

16. Il Consiglio direttivo resta in carica due anni; designa al proprio interno il Presidente, un vice presidente e il segretario; coordina tutte le attività del CCM; mantiene i contatti con le istituzioni; amministra i fondi; redige i bilanci consuntivo e preventivo; nomina le commissioni; appronta l'ordine del giorno. È convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei componenti.

17. Non è ammesso ricoprire più incarichi in seno al Consiglio direttivo.
18. In caso di surroga verrà eletto il candidato primo tra i non eletti.
19. Il Consiglio direttivo è costituito validamente con la presenza di almeno cinque componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente, ultimo a votare, sarà determinante per deliberare.
20. Al Presidente vengono anche attribuite la presidenza delle assemblee, la responsabilità in genere del CCM e la sottoscrizione in proprio di atti e comunicazioni del CCM.
21. Al vice presidente viene attribuito il compito di coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
22. Il segretario dovrà osservare e far rispettare tutta la procedura amministrativa e organizzativa del CCM.
23. Le commissioni di studio per l'esame e la proposta di soluzione dei problemi emergenti potranno essere coordinate da un delegato di un qualsiasi Comitato associato con particolari e specifiche competenze nella materia in esame.
24. Ai consiglieri spetta il compito di coadiuvare il Presidente ed il vice presidente e coordinare l'opera dei delegati.
25. Ogni Comitato associato ha diritto di portare al CCM istanze e proposte tendenti al miglioramento della qualità della vita, alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. I suoi rappresentanti espletano eventuali incarichi associativi con spirito di servizio.

### **Amministrazione dei fondi**

26. Il CCM potrà reperire i fondi necessari per la copertura delle proprie spese attraverso: quote associative date, a fondo perso, dai propri associati; contributi incondizionati di terzi, siano essi persone, enti o società; proventi derivanti da iniziative del CCM.
  - 1) L'attività svolta dal CCM persegue finalità di solidarietà sociale, prevista dall'art.10 comma 1 del D.L. 460 del 4.12.97. Il CCM si avvale dei benefici fiscali previsti dall'art.11 del precitato D.L. 460/97. Ed assume la denominazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS.

27. Il bilancio consuntivo della gestione trascorsa dovrà essere presentato con la convocazione dell'assemblea ordinaria.
28. Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione dovranno essere riportati a nuovo nel bilancio successivo.
29. Il recesso o l'allontanamento di un Comitato dal CCM, per qualsiasi causa, comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non estingue le obbligazioni derivanti dal pagamento dei contributi dovuti a tutto l'anno in corso.

### **Conclusione**

30. All'atto dello scioglimento, come previsto dall'articolo 5 dello statuto, il patrimonio del CCM dovrà essere devoluto ad opere di beneficenza su decisione del Consiglio direttivo.
31. È fatto obbligo a tutti i Comitati associati, con i relativi iscritti, ed a chiunque spetti di osservare e far rispettare il presente statuto. In caso di inadempienza il Consiglio direttivo potrà, a maggioranza qualificata, deliberarne l'allontanamento.